



Edizione di mercoledì 13 gennaio 2016

CONTROLLO

[Isa Italia nelle imprese minori: il documento applicativo del Cndcec](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[L'estromissione agevolata dell'immobile strumentale](#)

di Luca Mambrin

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Dal 2016 niente Irap in agricoltura](#)

di Luigi Scappini

IMPOSTE INDIRETTE

[Ampliato l'accesso all'agevolaione «prima casa»](#)

di Laura Mazzola

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Adeguamento allo standard internazionale in materia di transfer pricing](#)

di Davide De Giorgi

BACHECA

[Laboratorio professionale sul trust: casi operativi](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

CONTROLLO

Isa Italia nelle imprese minori: il documento applicativo del Cndcec

di Fabio Landuzzi

Il **Cndcec** ha pubblicato alla fine dell'anno 2015 il documento intitolato “**L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori**”. Si tratta di un aggiornamento sostanziale, anche per via dell'allineamento ai nuovi **principi di revisione ISA Italia** applicabili dai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire **dal 1 gennaio 2015**, del documento che era già stato pubblicato dal Cndcec nel 2012.

Per espressa indicazione contenuta nella Introduzione del documento, queste linee guida intendono rappresentare un **documento applicativo** rivolto a tutti i revisori, ma in modo particolare ai **revisori individuali**, alle piccole società di revisione, ai **collegi sindacali** ed agli **organi di controllo delle Srl**, anche quando costituiti in forma monocratica, nelle circostanze in cui sono **incaricati della revisione legale** dei conti. A questo riguardo, ciascun capitolo del documento contiene proprio una breve sezione dedicata al caso specifico del **sindaco-revisore**, nonché la **proposta di alcuni format** utili (si pensi alla proposta di incarico, alla relazione finale, ecc.) specificamente pensati e strutturati per il caso del sindaco-revisore.

Il documento si compone di n. **27 paragrafi** lungo i quali, con un approccio per quanto possibile operativo e con il **supporto di esemplificazioni**, si percorre tutto **il processo di revisione** nell'impostazione regolata dagli standard internazionali e fatta propria dagli ISA Italia. Come detto, l'apporto operativo del documento è in modo particolare accentuato dal fatto che per i vari passaggi del processo di revisione vengono proposti **modelli di carte di lavoro, check list, formulari**, ecc. che possono offrire un utile supporto ai professionisti che sono impegnati nello svolgimento degli incarichi di revisione legale. Naturalmente, il documento specifica che **non si tratta di modelli aventi forza cogente**, nel senso che ciascun revisore potrà decidere, secondo il proprio giudizio professionale, di documentare l'attività di revisione in modo differente.

Come si evince dallo stesso titolo del documento, esso viene pensato in modo peculiare per gli incarichi relativi alle “**imprese di dimensioni minori**”.

In via del tutto preliminare, occorre quindi circoscrivere questo concetto ed a tale fine è necessario fare riferimento al **principio Isa Italia 200** il cui **par. A64** specifica che per “impresa di dimensioni minori” si intende quella che “generalmente possiede **caratteristiche qualitative**” che possono essere sinteticamente così evidenziate:

- **concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti;**
- una o più delle seguenti caratteristiche:
 - e lineari,
 - 8 **semplicità** delle registrazioni contabili,
 - numero **limitato** di **linee di attività** e di prodotti,
 - numero **limitato** di **controlli interni**,
 - numero **limitato** di **livelli direzionali** responsabili di un'ampia gamma di controlli, ovvero
 - numero **limitato** di **dipendenti**, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.

Si tratta però di caratteristiche **non esaustive** e che non necessariamente devono ricorrere congiuntamente per qualificare “di dimensioni minori” l’impresa oggetto dell’incarico di revisione. Ciò che invece è rilevante sottolineare è che gli Isa Italia **non utilizzano un approccio quantitativo** per definire il concetto di impresa minore, bensì qualitativo.

Perché è quindi utile valutare le caratteristiche dell’impresa ai fini dell’approccio allo svolgimento dell’incarico? Il documento del Cndcec risponde a questo interrogativo sottolineando che **l’approccio applicativo della revisione** deve essere sempre **connesso alle caratteristiche dell’impresa** e perciò **proporzionato alla dimensione ed alla complessità** dell’impresa; ciò ha rilievo anche ai fini della **formalizzazione delle attività** di revisione la quale sarà commisurata alla minore complessità che normalmente caratterizza le imprese di dimensioni minori.

AGEVOLAZIONI

L'estromissione agevolata dell'immobile strumentale

di Luca Mambrin

Il comma 121 della Legge di Stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, ripropone le disposizioni agevolative per **l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale**, mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva dell'8%**, norma che già era stata introdotta dalla Legge n. 244/2007, Legge Finanziaria 2008.

In particolare si prevede che **l'imprenditore individuale** che alla data del **31 ottobre 2015** possiede beni **immobili strumentali** di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, può, entro il **31 maggio 2016**, optare per **l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa**, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un' **imposta sostitutiva** dell'Irpef e dell' Irap nella misura **dell'8%** calcolata **sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto**.

Da un punto di vista **soggettivo** dunque i soggetti ammessi all'estromissione agevolata sono esclusivamente gli **imprenditori individuali** mentre ne sono esclusi gli esercenti arti e professioni. Non potranno avvalersi dell'agevolazione i soggetti per i quali alla data del 1 gennaio 2016 **la qualifica di imprenditore è venuta meno**, ossia i soggetti che pur essendo in attività alla data del 31 ottobre 2015 **hanno cessato poi l'attività con conseguente chiusura della partita IVA** alla data del 31 dicembre 2015. L'agevolazione è preclusa altresì all'imprenditore individuale che **ha concesso l'unica azienda in affitto o in usufrutto** prima dell'1 gennaio 2016, posto che per la durata dell'affitto o dell'usufrutto la qualifica di imprenditore è persa.

Da un punto di vista **oggettivo** invece la norma prevede che possano essere oggetto di estromissione immobili strumentali di cui all'art. 43 comma 2 del D.P.R. 917/1986 **posseduti alla data del 31.10.2015** quali:

- gli **immobili strumentali per destinazione**, ovverosia quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla categoria catastale;
- gli **immobili strumentali per natura**, ovverosia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; si tratta degli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (qualora la destinazione ad ufficio risulti dalla licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria) i quali potranno essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero se dati in locazione o comodato a terzi.

Gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 43 (strumentali per natura o per destinazione) si

considerano relativi all'impresa solo se indicati **nell'inventario** redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c.; per i soggetti indicati nell'art. 66 (le imprese in contabilità semplificata), tale indicazione può essere effettuata **nel registro dei beni ammortizzabili**.

Non potranno invece essere oggetto di estromissione agevolata gli immobili che:

- costituiscono **beni merce**;
- **non sono strumentali né per natura né per destinazione**, anche se indicati nell'inventario.

Al fine dell'estromissione di tali immobili deve essere versata un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari **all'8%** calcolata sulla **differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile all'atto dell'estromissione**.

In merito alla determinazione del valore normale è prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva, in luogo del valore normale, **sul valore catastale** degli immobili: già in materia di estromissione agevolata e trasformazione in società semplice, la norma stabilisce che il valore normale possa essere determinato in misura pari a quello risultante **dall'applicazione all'ammontare delle rendite catastali** risultanti in catasto **dei moltiplicatori** con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 52 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

Per quanto riguarda invece la determinazione del **valore fiscalmente riconosciuto** questo corrisponde alla differenza **tra il costo storico dell'immobile e l'importo degli ammortamenti "fiscalmente dedotti" fino al periodo d'imposta 2015**, tenendo conto anche delle eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti effettuate. Pertanto, poiché l'estromissione ha effetto dal 1 gennaio 2016, l'imprenditore individuale potrà continuare a calcolare l'ammortamento dell'immobile anche per il 2015 e ciò andrà a diminuire il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.

Per rendere efficace l'estromissione **non devono essere posti in essere particolari adempimenti**: l'opzione avviene mediante **comportamento concludente** e deve essere esercitata entro il **31 maggio 2016** con effetto retroattivo al 1 gennaio 2016 attraverso **la rilevazione contabile** dell'operazione:

- sul **libro giornale** nel caso di impresa in contabilità ordinaria;
- sul **registro dei beni ammortizzabili**, in caso di contabilità semplificata;

Il **versamento dell'imposta sostitutiva** deve essere effettuato in due rate:

- per il **60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2016**;
- per il **restante 40% entro il 16 giugno 2017**.

Mentre, per quanto riguarda le **imposte indirette**, di registro, ipotecaria e catastale, **nulla sarà dovuto** in quanto l'operazione di estromissione **non configura alcun trasferimento della**

proprietà del bene ma un passaggio dalla sfera imprenditoriale a alla sfera privata dello stesso soggetto, a fini Iva l'operazione deve essere attentamente analizzata.

L'art. 2 comma 2 n. 5) del D.P.R. 633/1972 **assimila alle cessioni di beni anche la destinazione di beni all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa**; quindi anche l'operazione in esame rientra tra quelle rilevanti a fini Iva a meno che all'atto dell'acquisto **non sia stata operata la detrazione dell'imposta** ai sensi dell'art. 19, come ad esempio nel caso di acquisto del bene da un privato, che configurerebbe un'operazione fuori dal campo di applicazione dell'Iva.

Nel caso di fabbricato strumentale per natura, pur rientrando nel campo di applicazione dell'Iva, **l'operazione si configura in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 8 ter** del D.P.R. n. 633/1972, **senza tuttavia generare pro rata di detrazione** in quanto ai sensi dell'art. 19 bis non si deve tenere conto nel calcolo della percentuale di detrazione delle cessioni di beni ammortizzabili. Nel caso in cui poi l'operazione sia realizzata durante il **periodo di tutela fiscale** che per i beni immobili è pari a dieci anni, sarà necessario ai sensi dell'art. 19bis-2 **operare una rettifica della detrazione dell'Iva** per cambio di destinazione in quanto il bene non è più impiegato per operazioni imponibili.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Dal 2016 niente Irap in agricoltura

di Luigi Scappini

L'articolo unico della **Legge n. 208/2015** (la legge di Stabilità per il 2016) contiene molte **previsioni** che impattano sul **settore agricolo** sia per quanto concerne la **fiscalità**, diretta e indiretta, dei soggetti che vi operano, sia con riferimento agli **organismi** che ruotano attorno al sistema e che molto spesso rappresentano strumenti di supporto allo stesso. Il tutto, in controtendenza rispetto a quanto si pensava, in ragione soprattutto dei *rumors* concernenti la riduzione delle *tax expenditures* ove principale indiziata di taglio era, ed è ancora, l'agricoltura insieme al settore dell'autotrasporto.

Tra gli interventi della **Stabilità**, sicuramente accolto con favore, vi è la previsione di cui all'articolo 1, **comma 70** che interviene sulla disciplina **Irap**, prevedendone una generale **esenzione** per i **soggetti che già fruivano di un'aliquota agevolata**.

La novità, per effetto di quanto previsto dal successivo comma 72, **decorrono** dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e quindi, per tutti i soggetti solari, **a partire dal 2016**.

In particolare, viene prevista l'**abrogazione** della **lettera d)** dell'**articolo 3, comma 1, D.Lgs. 446/1997** e la contemporanea **introduzione** nel successivo **comma 2** della nuova **lettera c-bis)** con cui viene previsto l'esonero da imposta per "i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

Soggetti interessati dall'esenzione sono innanzitutto coloro che operano in agricoltura e, più in particolare, coloro che **esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 Tuir** il che non vuol dire che deve dichiararsi un reddito catastale come previsto dall'articolo richiamato, ma che l'attività esercitata deve rispettare i parametri richiesti dalla norma.

Infatti, la norma utilizza "**esercitano ai sensi**" il che sta a significare che, per rientrare nel perimetro dell'esenzione Irap, è **sufficiente svolgere** un'attività che **rispetti i parametri** dell'articolo 32 Tuir e **non anche dichiarare il reddito agrario** ivi previsto.

In questo modo, a partire dal periodo di imposta 2016, non saranno più incisi da Irap **sia i soggetti che per natura** dichiarano un reddito agrario (**ditte individuali, società semplici e enti non commerciali**) **sia quelli che producono**, svolgendo un'attività agricola, un **reddito di**

impresa in quanto società di persone o di capitali.

Ne deriva che, ai fini dell'esenzione Irap, **non rileva la bipartizione dei soggetti** che per natura dichiarano un reddito di impresa tra coloro che **possono optare**, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito, che resta di impresa, secondo le regole catastali (società di persone e Srl) e quelli che al contrario **dichiarano sempre** un reddito quale contrapposizione costi-ricavi (Spa e Sapa).

Sintetizzando, quindi, non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:

- la coltivazione del fondo;
- la selvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);
- la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e
- le attività di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Oltre a questi soggetti, la novella normativa prevede l'esenzione anche per l'esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile.

Ci stiamo riferendo:

- *"ai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 227"*, quindi alle **cooperative** e loro **consorzi** che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, **servizi** nel settore **selviculturale**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, e
- alle *"cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"*, quindi le cosiddette **stalle sociali** (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).

IMPOSTE INDIRETTE

Ampliato l'accesso all'agevolazione «prima casa»

di Laura Mazzola

A decorre dal **1° gennaio 2016**, ai fini dell'applicabilità dell'**imposta di registro ridotta** per l'**acquisto della “prima casa”**, non è più ostativo il possesso di un'**altra abitazione acquisita con i benefici fiscali**, purché sia **alienata entro un anno**.

Pertanto, da quest'anno risulta più facile cambiare casa, in quanto il presupposto della **non titolarità contemporanea di più alloggi** acquistati con l'agevolazione potrà essere realizzato in un secondo tempo.

Tale novità è stata introdotta dall'articolo 1, comma 55, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", il quale ha integrato la disciplina dell'agevolazione contenuta nella nota II-bis di cui all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro).

In particolare, è stato previsto l'inserimento del comma 4-*bis* il quale dispone:

L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4".

Ne discende che il proprietario di un immobile, nel momento in cui decide di **cambiare casa** comprandone una nuova, può nuovamente applicare lo **sconto fiscale**, a **condizione** che il vecchio immobile sia **venduto entro un anno dal rogito**. Tale immobile può anche essere ceduto a titolo non oneroso.

Nel caso in cui tale condizione non si realizzi, si renderà applicabile l'imposta di registro nella misura ordinaria, gli **interessi** e una **soprattassa pari al 30 per cento** sulla differenza dell'imposta stessa.

Non cambiano invece gli **altri requisiti previsti** ai fini dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa":

- l'abitazione deve essere situata nel **territorio del Comune** in cui l'acquirente ha o

stabilisca **entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza**, oppure nel territorio del Comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve trattarsi della "prima casa" sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è situata l'abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto (lett. a) della nota II-bis di cui all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986);

- nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare (lett. b) della nota II-bis di cui all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Adeguamento allo standard internazionale in materia di transfer pricing

di Davide De Giorgi

Con l'approvazione della c.d. Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) il Legislatore nazionale ha mosso i primi passi verso la direzione di recente indicata dall'OCSE in materia di documentazione

Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, CbCR.

È stato previsto, per il tramite dell'art. 1, comma 145, della suddetta disposizione normativa, l'obbligo per le imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una **rendicontazione Paese per Paese**, c.d.

CbCR, che riporti, tra gli altri dati, l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate.

Ulteriori specifiche applicative e di contenuto verranno diffuse con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.

Per il tramite del decreto infatti, verranno indicati gli altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva e stabilite le modalità, termini, elementi e condizioni, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Attualmente la Legge di stabilità impone l'adempimento a tutte le suddette società che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

In caso di

omessa presentazione della rendicontazione CbCR o di invio dei dati incompleti o non veritieri verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Inoltre, sono tenute al nuovo adempimento anche le

società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che:

1. non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione CbCR;
2. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione CbCR;
3. è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione CbCR.

Per decreto, inoltre, verranno stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale.

Dal punto di vista strettamente operativo, infine, sarà il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire le modalità tecniche di applicazione del nuovo *standard* internazionale.

Al fine di ridurre il più possibile i nuovi oneri amministrativi di adeguamento gravanti sulle imprese è stata disposta la contestuale soppressione di eventuali **duplicazioni** di adempimenti già esistenti. Anche il tema della riservatezza dei dati forniti dalle imprese, che in taluni casi possono rivelare modalità operative ad alto valore aggiunto, sembra essere stato superato. L'Agenzia delle entrate assicurerà la **riservatezza** delle informazioni contenute nella CbCR nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Si ricorda che nell'ambito del progetto **BEPS**, l'*Action* di riferimento è il n. 13 – Versione Finale – “*Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*”.

L'*Action* contiene le nuove direttive per la documentazione dei prezzi di trasferimento e un nuovo modello, destinato ad essere una summa della posizione reddituali di Gruppo, “spacchettato” per Paese, al fine di migliorare la trasparenza su scala globale.

Il documento è facilmente scaricabile dal presente link:
<http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm>.

Per approfondire le problematiche relative al transfer pricing vi raccomandiamo il seguente

seminario di specializzazione:

BACHECA

Laboratorio professionale sul trust: casi operativi di Euroconference Centro Studi Tributari

Ideato da Sergio Pellegrino, che gestirà le tre giornate in aula, [il laboratorio](#) è strutturato con l'obiettivo di analizzare i principali possibili utilizzi del trust con un taglio molto operativo. Dopo aver affrontato le diverse tematiche, i partecipanti dovranno "tradurre in pratica" le nozioni apprese, redigendo con il loro personal computer le clausole più importanti da inserire nell'atto istitutivo. La partecipazione al laboratorio è consigliata ai professionisti che hanno già acquisito le necessarie conoscenze teoriche sul funzionamento generale dell'istituto.

PROGRAMMA

I incontro

IL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

- Analisi di diversi casi operativi

II incontro

IL TRUST NELLA CRISI D'IMPRESA

- Analisi di diversi casi operativi

IL TRUST DI SCOPO

- Analisi di diversi casi operativi

III Incontro

IL TRUST PER I SOGGETTI DEBOLI

- Analisi di diversi casi operativi

IL TRUST IN AMBITO FAMILIARE

- Analisi di diversi casi operativi

CORPO DOCENTE

Sergio Pellegrino